



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 19/6/2017

prot. 21948

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 GIU 2017 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 180 del 14/06/2017

Del Registro Generale n. 946 del 20 GIU 2017

OGGETTO: Conferimento Incarico Professionale per Tipo Mappale e Accatastamento con procedure Pregeo e Docfa. Scuola primaria Tempa San Paolo. CIG: Z821EBF4F4



IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto di nomina del Sindaco n. 18718 del 22/05/2017)

OGGETTO: Conferimento Incarico Professionale per Tipo Mappale e Accatastamento con procedure Pregeo e Docfa. **Scuola primaria Tempa San Paolo. CIG: Z821EBF4F4**

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 452 del 28/12/2016, di proroga PEG 2017, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20/04/2017, che ha approvato il bilancio di previsione 2017, con la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, con affidamento del PEG ai responsabili delle AREE e Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 18718 del 22/05/2017, di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL 31/03/1999, fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2017, senza soluzione di continuità fino al 31/12/2017;

Visto l'art. 50 comma 10, del TUEL;

Visto l'Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera n. 89 del 02/07/2012;

Visto il D.Lgs. 118/2011.

PREMESSO:

- CHE con Deliberazione di G.C. n. 407 del 14/10/2013, l'Amministrazione comunale ha approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori < PON FESR 2007-2013 "ambienti per l'apprendimento" – Scuola primaria Tempa San Paolo > per l'importo complessivo di € 249.654,20 di cui € 140.809,80 per lavori, ed € 108.844,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Ing. Carmine Greco, in qualità di responsabile dell'Area VI;
- CHE con Deliberazione di G.C. n. 446 del 13/11/2013, l'Amministrazione comunale ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo ai lavori < PON FESR 2007-2013 "ambienti per l'apprendimento" – Scuola primaria Tempa San Paolo > per l'importo complessivo di € 249.654,20 di cui € 140.870,19 per lavori, composti da € 133.823,33 soggetti a ribasso ed € 7.046,86 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 108.784,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Ing. Carmine Greco, in qualità di responsabile dell'Area VI;
- CHE con Deliberazione di G.C. n. 453 del 15/11/2013, si è riapprovato il qua-

136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

16. Di notificare la presente al Geometra Antonio BELTEMPO, nato a Napoli (NA) il 08/12/1979, con studio corrente in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Graecia, 179 – cap 84040, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Salerno al n. 4430, dal cui curriculum vitae e professionale in atti, P.IVA 04099600654;

17. L'immediata esecutività della presente determinazione.

DI ATTESTARE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

"DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA SARA' PUBBLICATA, NELL'APPOSITA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, CON IL RIEPILOGO DEI DATI PER ESTRATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE 134/2012".

Dott. Ing. Carmine GRECO
Responsabile dell'Area VI

Per Accettazione
Geometra Antonio BELTEMPO

- dro economico di spesa già allegato al Progetto Definitivo/Esecutivo relativo ai lavori < **PON FESR 2007-2013 “ambienti per l'apprendimento” – Scuola primaria Tempa San Paolo** > per l'importo lavori complessivo di € 240.824,75 di cui € 136.303,76 per lavori ed € 104.520,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'Ing. Carmine Greco, in qualità di responsabile dell'Area VI, come si evince dall'ALLEGATO “Abis” alla delibera stessa;
- **CHE** con Deliberazione di **G.C. n. 454 del 15/11/2013**, si autorizzava, l'istituto comprensivo di Capaccio Capoluogo ad eseguire i lavori di cui in Progetto Definitivo/Esecutivo, sugli edifici scolastici di proprietà di questo Ente, ubicati rispettivamente in Via Degli Ulivi n. 15 (scuola Primaria Spinazzo) ed in Via Tempa San Paolo n. 15 (scuola primaria Tempa San Paolo);
 - **CHE** sono terminati i lavori di < **PON FESR 2007-2013 “ambienti per l'apprendimento” – Scuola primaria Tempa San Paolo.** >;
 - **CHE** da verifiche tecnico-catastali si è accertato, che l'Edificio scolastico non è stato ancora accatastato, e l'Amministrazione intende provvedere alla regolarizzazione dell'accatastamento;
 - **CHE** l'Amministrazione comunale, al fine di procedere all'accatastamento dell'immobile, Scuola primaria Tempa San Paolo, ha la necessità di affidare ad un tecnico, l'incarico per la redazione delle operazioni di rilievo e restituzione grafica, tipo mappale (PREGEO) e denuncia costruzione (DOCFA).

DATO ATTO, per tutto quanto sopra detto, che si rende necessario procedere alla redazione delle operazioni di rilievo e restituzione grafica, tipo mappale (PREGEO) e denuncia costruzione (DOCFA) relativamente alla **Scuola primaria Tempa San Paolo**;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici re-

lativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- o l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- o l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- o l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- o l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTI, altresì:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall’articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con

una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”* e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”*;
- d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
 - 01 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

-
- I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
- energia elettrica,
 - gas,
 - carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - combustibili per riscaldamento,
 - telefonia fissa e telefonia mobile;
- e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I, II e III;
- f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"*;
- g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del*

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

- h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, poiché attraverso l'esecuzione del contratto è possibile procedere all'accatastamento dell'immobile, Scuola primaria Tempa San Paolo, per tale motivo è necessario affidare ad un tecnico l'incarico per la redazione delle operazioni di rilievo e restituzione grafica, tipo mappale (PREGEO) e denuncia costruzione (DOCFA), permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal comune (Piano Dettagliato degli Obiettivi ove esistente), sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato;

-
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza;
 - g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
 - h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
 - i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

RITENUTO di dover affidare ad un professionista esterno l'incarico suddetto, data la carenza in organico del personale tecnico specifico, e che si necessita, altresì, di adeguati programmi tecnici non in dotazione a questo comune, e considerata anche l'urgenza di provvedere all'attività di cui trattasi in tempi brevi;

DATO ATTO che il Geometra Antonio BELTEMPO, nato a Napoli (NA) il 08/12/1979, con studio corrente in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Graecia, 179 – cap 84040, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Salerno al n. 4430, dal cui curriculum vitae e professionale in atti, P.IVA 04099600654, all'uopo interpellato ha dichiarato di essere dotato dei necessari programmi specialistici per assolvere al compito di cui in parola, ed ha dato la propria disponibilità ad assumere detto incarico e di assolverlo in tempi brevi secondo le esigenze di questo Ente, che si è dichiarato disponibile ad assumere la prestazione professionale di **Redazione Tipo Mappale e Accatastamento con procedure Pregeo e Docfa** relativamente alla **Scuola primaria Tempa San Paolo** riconoscendo alla stessa un onorario professionale di € 4.728,88 oltre Cassa al 4% ed IVA come per legge per un totale di € 6.000,00;

VERIFICATA, la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle condizioni di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro degli onorari correnti di mercato anche mediante analisi comparativa dell'onorario offerto;

EVIDENZIATO CHE:

- o si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;
- o si prevede:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 309 del dpr 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 307/2010;
- di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 325 del dpr 207/2010;

visti:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assuma la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove e ulteriori competenze ;
- l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture faccia fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del sopra citato comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

atteso che, in data 24/05/2017 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è **Z821EBF4F4**;

DATO ATTO che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

Visto l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

“RITENUTO CHE L’ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL’EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DI QUEST’ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 ”

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di dare atto, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, che vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del servizio de quo:
 - *oggetto del contratto: Redazione delle operazioni di rilievo e restituzione grafica, tipo mappale (PREGEO) e denuncia costruzione (DOCF) relativamente alla Scuola primaria Tempa San Paolo;*
 - *fine da perseguire: adempimenti legislativi per i lavori in oggetto;*
 - *forma del contratto: mediante sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;*
 - *clausole essenziali: quelle contenute negli atti economici e le scadenze temporali;*
 - *criterio di selezione degli operatori economici: l’incarico viene affidato ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del codice dei contratti, previa indagine di mercato, al Geometra Antonio BELTEMPO, nato a Napoli (NA) il 08/12/1979, con studio corrente in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Graecia, 179 – cap 84040, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Salerno al n. 4430, dal cui curriculum vitae e professionale in atti, P.IVA 04099600654.*
3. Di dare atto che trattasi dell’affidamento di appalto di servizio con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a cui sono state apportate delle modifiche con l’art. 22 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 56/2017, che testualmente recita:
 1. *All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*
4. Di conferire, come conferisce, l’incarico tecnico per la *Redazione delle operazioni di rilievo e restituzione grafica, tipo mappale (PREGEO) e denuncia costruzione (DOCF) relativamente alla Scuola primaria Tempa San Paolo, al Geometra Antonio BELTEMPO, nato a Napoli (NA) il 08/12/1979, con studio corrente in Capaccio Paestum (SA) alla Via Magna Graecia, 179 – cap 84040, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Salerno al n. 4430, dal cui curriculum vitae e professionale in atti, P.IVA 04099600654, dal cui curriculum vitae e professionale in atti si evince la professionalità acquisita, che si è dichiarato disponibile ad assumere la prestazione professionale richiesta per un onorario professionale di € 4.728,88 oltre Cassa al 4% ed IVA come per legge per un totale di € 6.000,00;*
5. Di dare atto della congruità della sopradetta offerta, in relazione alle condizioni

-
- di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro degli onorari correnti di mercato anche mediante analisi comparativa dell'onorario offerto;
6. Di impegnare la spesa complessiva di € 6.000,00 sui seguenti capitoli:
 - € 2.452,00 capitolo 10160305 articolo 1 - Esercizio Finanziario corrente;
 - € 3.548,00 capitolo 10910305 articolo 1 - Esercizio Finanziario corrente;
 7. Di stabilire che la durata dell'incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del provvedimento di incarico e regolamentare di convenzione, sia compatibile con l'emissione del tipo mappale (PREGEO) e denuncia costruzione (DOCFA);
 8. Di stabilire che per ogni giorno di ritardo nella consegna di quanto dovuto, sarà applicata una penale di € 50,00 da decurtarsi sull'importo totale;
 9. Di stabilire che il pagamento dell'onorario de quo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di consegna di quanto commissionato previa esibizione di apposita fattura fiscale e documenti dimostranti la regolarità contributiva;
 10. Di stabilire, altresì, che il tecnico incaricato fornisca il cdrom dei vari elaborati prodotti nei formati correnti, word, excel, dwg etc. e gli atti come sopra commissionati in n. 3 copie;
 11. Di dare atto, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
 12. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 13. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
 - a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
 14. Di dare atto che il presente provvedimento ha valore, oltre che come dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte del tecnico incaricato e tiene luogo del formale contratto;
 15. Di dare atto che l'incaricato in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'incaricato non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge